

109.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Potenziamento delle forze dell'ordine in Basilicata) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 5 marzo 2002 .....	3	(Sezione 4 – Sede della scuola marescialli dell'aeronautica militare) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva) .....	3, 5	(Sezione 5 – Riordino della sanità militare) ..	9
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .	5	(Sezione 6 – Primo reggimento bersaglieri) .	11
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di documenti) .....	5	(Sezione 7 – Istituzione sezione autonoma con insegnamento di lingua slovena presso il Conservatorio di Trieste) .....	12
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 8 – Verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione degli atenei) .....	12
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 2319</b> ....	13
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articolo del decreto-legge) .....	13
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina .....	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	15
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili) .....	21
<b>Interpellanza ed interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .....	23
(Sezione 1 – Furti di oggetti sacri nelle chiese piemontesi) .....	7	(Sezione 6 – Parere della V Commissione) ....	23
(Sezione 2 – Richiesta di realizzazione di commissariato di pubblica sicurezza in Valsesia) .....	7		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 5 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bono, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Pisanu, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tortoli, Tremonti, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Pisanu, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tortoli, Tremonti, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 4 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**GHIGLIA:** « Modifica all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di termini per il versamento dell'accisa sui prodotti alcolici » (2456);

**MIGLIORI:** « Regolamentazione del settore delle erbe medicinali » (2457);

**PERROTTA:** « Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2458).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**BUONTEMPO:** « Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale » (2172);

**BUONTEMPO:** « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con-

cernenti l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati » (2176);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO:** « Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione » (2350) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**ILLY ed altri:** « Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione » (2357) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA ed altri:** « Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo » (2374) *Parere della XI Commissione;*

S. 795. — « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo » (*approvato dal Senato*) (2454) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giustizia):*

**GERMANÀ:** « Istituzione del Nucleo legale tributario » (1453) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

**MALGIERI:** « Norme in materia di dichiarazioni pubbliche dei magistrati della Repubblica » (2257) *Parere della I Commissione.*

*VI Commissione (Finanze):*

**SERENA:** « Istituzione di una lotteria finalizzata all'incentivazione del rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali »

(2080) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VII Commissione (Cultura):*

**TANZILLI ed altri:** « Norme sull'Istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma » (1709) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

**PARODI ed altri:** « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla salute nelle scuole italiane » (1990) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

**SINISCALCHI:** « Istituzione dell'Osservatorio regionale per la tutela della salute e dell'ambiente » (1931) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

**SERENA:** « Modifica all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di vendita di oggetti di antiquariato » (2082) *Parere delle Commissioni I, II e VII.*

*XI Commissione (Lavoro):*

**SINISCALCHI ed altri:** « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e istituzione del ruolo unico professionale » (729) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**ALFONSO GIANNI:** « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2364) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva.**

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che il parere della stessa Commissione sul disegno di legge: « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento) (2122-bis) — attualmente assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente — sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti culturali (centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Ente casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di studi sul rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene) per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 60).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

**Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il documento recante ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi, nell'esercizio 2002, al contributo del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.

Tale atto è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il documento recante ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi, nell'esercizio 2002, al contributo del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

Tale atto è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

**Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 25 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 12 febbraio 2002, relativo al caso dell'onorevole Leyla Zana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Esteri).

**Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 27 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consiglio comunali di Falcade (Belluno), Durazzano (Benevento), Perdasdefogu (Nuoro), Torrita Tiberina (Roma), Agropoli (Salerno), Colobraro (Matera), Belcastro (Catanzaro), Bacoli (Napoli), Castelcucco (Treviso), Vigonza (Padova), Vallansengo (Biella), Capriate San Gervasio (Bergamo) e Rignano sull'Arno (Firenze).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, delle nomine:

dell'architetto Giovanni CIALONE, dell'architetto Pietro CECI, del dottor Giampiero FIORAVANTI, del dottor Antonio FONTANELLA, del dottor Antonio DE VICO, del dottor Dante CASERTA, del professor Luciano LONGO, del professor Edoardo BIONDI, del professor Giuseppe Bartolomeo OSELLA, del professor Gabriele TROILO e del dottor Sergio PASQUANTONIO a componenti del consiglio direttivo dell'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Lucio ARDENZI a presidente dell'ente teatrale italiano (ETI) (27).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 febbraio 2002, a pagina 5, prima colonna, dalla sesta riga alla settima riga, in luogo delle parole: « IX Commissione (Trasporti) », deve leggersi: « X Commissione (Attività produttive) ».

**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**

*(Sezione 1 - Furti di oggetti sacri nelle chiese piemontesi)*

**A) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Piemonte costituisce area molto ambita dai ladri specializzati in oggetti custoditi nelle chiese;

nel primo semestre del 2001 sono stati trafugati ben 1064 oggetti;

peraltro sta svolgendo un ottimo lavoro il nucleo tutela patrimonio culturale di Torino, che nel corso del 2000 ha recuperato ben 2400 oggetti;

Asti, Cuneo e Novara, in ordine, rappresentano le province più colpite da questo particolare fenomeno criminoso, che spesso alimenta i vari mercatini dell'antiquariato sia italiani che francesi;

oltre al già citato ed ottimo lavoro di recupero, è evidente che deve essere perfezionato il meccanismo della prevenzione sia attraverso una maggiore presenza sul territorio delle forze dell'ordine, sia attraverso un aiuto, da fornire alle diocesi, per l'installazione di sistemi di sicurezza e di allarme;

è, altresì, necessario implementare il lavoro di schedatura fotografica di tutti gli oggetti custoditi nei luoghi sacri, per far sì che, in caso di furto, sia possibile inserire l'immagine dell'oggetto rubato nella banca dati di Roma, aiutando in tal modo le ricerche anche a livello internazionale —

quali iniziative il Governo intenda assumere per il contenimento del grave fenomeno dei furti di oggetti sacri nelle chiese piemontesi e quali iniziative, in particolare, intenda assumere, di concerto con le diocesi, per l'allestimento di sofisticati impianti di sicurezza e di allarme e per la catalogazione fotografica di tutti gli oggetti, per agevolarne, in caso di furto, il recupero attraverso la diffusione, in Italia ed all'estero, della loro immagine.

(3-00188)

(12 settembre 2001)

*(Sezione 2 - Richiesta di realizzazione di commissariato di pubblica sicurezza in Valsesia)*

**B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del congresso provinciale di Vercelli del Siulp, svoltosi il 12 novembre 2001, è stata evidenziata la necessità di realizzare in Valsesia un commissariato della polizia di Stato, esistendo, a Varallo Sesia, soltanto una sezione della polizia stradale;

l'ubicazione del commissariato è stata indicata nel comune di Varallo Sesia o, in alternativa, in quello di Gattinara;

la conformazione geografica della provincia di Vercelli penalizza da sempre, in termini di servizi, la Valsesia, sicché ancor più significativa apparirebbe l'attenzione del Governo nei confronti della

Valsesia se venisse accolta la proposta di realizzazione del commissariato della polizia di Stato nella valle —:

se non ritenga di dover attentamente valutare la possibilità di realizzare in Valsesia un commissariato della polizia di Stato. (3-00422)

(19 novembre 2001)

**(Sezione 3 — Potenziamento delle forze dell'ordine in Basilicata)**

**C) Interrogazione:**

ADDUCE e MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che il Governo si appresta a varare misure concernenti l'ordine pubblico e la riorganizzazione sul territorio delle forze di polizia;

la riorganizzazione non può prescindere dalle peculiarità territoriali e dalle esigenze che si manifestano nelle diverse aree del Paese;

non sarebbe utile nel contrasto alle illegalità un ragionamento di tipo esclusivamente ragionieristico e numerico nell'obiettivo di potenziare le forze dell'ordine in chiave operativa;

la sicurezza rappresenta una delle priorità maggiormente sentite dai cittadini, come evidenzia il recente rapporto Censis;

la sicurezza è una variabile economica imprescindibile per lo sviluppo, in particolare nel Mezzogiorno;

la Basilicata negli ultimi anni ha fatto registrare parametri di crescita socioeconomica rilevanti, pari alle aree più avanzate del Paese;

circolano voci di misure di razionalizzazione dei presidi della sicurezza su territorio regionale, come, ad esempio, la chiusura del compartimento regionale di

polizia stradale, ma anche della Polposte di Matera e di altre strutture operative, come il commissariato di Pisticci;

il numero complessivo delle forze di polizia in Basilicata risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, costringendo gli uomini impegnati quotidianamente a garantire l'ordine pubblico a turni senza riposo supplendo alle carenze con abnegazione e senso dello Stato;

la Basilicata per la sua peculiare posizione geografica si trova ad essere crocevia logistico tra regioni a storica presenza criminale;

le operazioni portate a segno negli ultimi mesi hanno evidenziato una evoluzione nei traffici e nei tentativi di infiltrazione e aggressione criminale al tessuto economico e sociale lucano —:

quali siano le iniziative che intendano adottare per potenziare la presenza delle forze dell'ordine in Basilicata, al fine di garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici e di tenere in assoluta considerazione la peculiarità del territorio lucano, mantenendone l'autonomia rispetto ad altri comprensori in tema di ordine pubblico e sicurezza. (3-00559)

(14 gennaio 2002)

**(Sezione 4 — Sede della scuola marescialli dell'aeronautica militare)**

**D) Interrogazione:**

FIORONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Viterbo è sede della scuola di addestramento per la vigilanza dell'aeronautica militare;

fino al 1997, ogni corso Vam riguardava 1300/1400 giovani con una presenza mensile nella città di circa 3000 unità: tanto rappresentava il gettito della leva;

dal 1997 ad oggi, per una serie di provvedimenti normativi che hanno dato ai giovani « libertà di scelta », l'entità dei corsi Vam ha riguardato 500 persone, e le presenze mensili dei giovani sono scese a 1200 unità;

con i tempi sanciti nel nuovo modello di difesa nazionale, con l'abolizione della leva ed il passaggio a forze armate composte da professionisti, nel 2007 la scuola Vam di Viterbo sarà di fatto chiusa per assenza di utilizzazione e cessazione di funzione;

la scuola Vam di Viterbo si avvale di strutture molto moderne con servizi efficienti ed efficaci, nonché di strutture immobiliari (palazzine autonome) confortevoli e facilmente adattabili ad aule, laboratori ed alloggi;

la scuola Vam di Viterbo presenta uno dei migliori e più moderni poligoni di tiro coperti, inaugurato lo scorso anno e costato 4 miliardi di lire;

la scuola Vam di Viterbo presenta uno dei più attrezzati e moderni magazzini vestiario, anche questo inaugurato lo scorso anno e costato 5 miliardi di lire;

la chiusura della Vam, prevista nel 2007, porterebbe allo smantellamento anche delle strutture operative, quali la torre di controllo e la stazione meteo;

la dismissione della torre di controllo dell'aeronautica militare, istituzionalmente preposta al controllo dello spazio aereo, vanificherebbe ogni ipotesi di realizzazione dell'aeroporto civile di Viterbo, per il quale il Governo ha investito già 3,5 miliardi di lire —:

se non ritenga opportuno spostare la scuola marescialli dell'aeronautica militare, che oggi ha sede presso la Reggia di Caserta, a Viterbo, in considerazione del rischio e dei disagi che tale ubicazione attualmente comporta (basti ricordare l'incendio del secondo piano alla fine del 1998 e le continue sollecitazioni del Ministro Melandri volte a liberare la Reggia) e del fatto che Viterbo è già sede della scuola

per marescialli dell'esercito, che, contando sulla disponibilità dell'Università della Toscana, fornisce ai futuri marescialli l'opportunità di conseguire il diploma universitario, elemento essenziale per la formazione di una forza armata composta da professionisti. Tale opportunità potrebbe essere determinante anche per la formazione dei marescialli dell'aeronautica militare;

in via subordinata, se non intenda ubicare a Viterbo l'unico polo di formazione dei nuovi militari professionisti dell'aeronautica militare, in considerazione del fatto che Taranto, oggi sede del centro addestramento reclute per la formazione dei giovani di leva generici dell'aeronautica militare, è tra gli spazi più ambiti per omogeneità funzionale dalla marina militare, che ha a Taranto la presenza più che prevalente, e che Codimare (La Spezia), oggi sede di formazione per i volontari dell'aeronautica militare, è inadeguata per le prospettive di formazione future della forza armata, essendo in grado di ospitare poco più di 200 giovani. (3-00305)

(11 ottobre 2001)

### **(Sezione 5 — Riordino della sanità militare)**

#### **E) Interrogazione:**

LO PRESTI, FRAGALÀ, CATANOSO, CANNELLA, SCALIA e FATUZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, è stata stabilita la riconfigurazione di vari enti della sanità militare in Italia, specificamente per quanto attiene la forza armata « esercito »;

tale provvedimento segue altri che hanno avuto effetti deleteri e devastanti sul personale e sugli enti della stessa sanità militare, tanto è vero che il personale medico, senza più stimoli professio-

nali, ha preferito trovare sbocchi all'esterno, al punto che sono venute a mancare in pochissimo tempo figure professionali strategiche per una forza armata di terra e con truppe impegnate all'estero, quali anestesisti, radiologi, ortopedici ed altri specialisti in vari settori;

tale carenza è evidente segno di una cattiva gestione delle risorse e della pianificazione non oculata e non aderente alla realtà oggettiva delle esigenze della forza armata;

il decreto legislativo di cui sopra, per quanto riguarda la regione Sicilia, stabilisce la soppressione entro il 31 dicembre 2001 del comando del servizio di sanità e veterinaria della Sicilia e la riconfigurazione del centro militare di medicina legale di Messina in commissione medica staccata dipendente dal costituendo centro militare di medicina legale di Palermo;

tale riconfigurazione, aldilà della drastica riduzione di personale che ad un primo esame può apparire funzionale ad una sensibile economizzazione della spesa, appare, tuttavia, opinabile nel merito. Si assiste, infatti, all'uscita di scena di alcune figure professionali di tale rilievo da fare ipotizzare che l'estensore dei nuovi organici sia mancato di specifica competenza tecnica o, addirittura, abbia voluto assumere un atteggiamento punitivo per la periferia, ignorando deliberatamente le problematiche della sanità militare in Sicilia;

nella nuova configurazione non trovano alcuna collocazione organica gli ufficiali veterinari che svolgono attualmente un incarico per nulla marginale, laddove si consideri che la maggior parte delle attività connesse alla branca della medicina preventiva vengono svolte, come previsto dai compiti d'istituto, in simbiosi con l'ufficiale medico igienista;

tali incombenze, dal 1° gennaio 2002, saranno svolte dal comando sanità di Napoli, che sarà costretto a gestire l'aspetto igienico-sanitario di un'area geografica di vastissime proporzioni;

l'ufficiale superiore d'arma a cui attualmente fanno capo tutte le attività di organizzazione e coordinamento, nonché la gestione del personale, non trova più impiego nella nuova struttura;

l'ufficiale superiore farmacista, che attualmente è responsabile dell'acquisizione dei farmaci, della loro distribuzione alle farmacie dei nosocomi e alle infermerie dei reparti di tutta la regione Sicilia, nonché della gestione del materiale sanitario e delle convenzioni con i medici civili specialisti, non trova collocazione organica nella nuova riconfigurazione;

tale progetto di riordinamento si accompagnerà, in tutta certezza, a gravi ripercussioni negative, laddove si consideri che il comando sanità di Napoli non potrà far fronte a tutte le attività attualmente svolte dalla sanità militare siciliana;

è in corso, inoltre, la trasformazione del centro militare di medicina legale di Messina in semplice commissione medica, alle dipendenze del costituendo organo medico-legale di Palermo; tale soluzione non trova alcuna logica giustificazione, in quanto non tiene in debito conto che tutti i compiti attualmente svolti dalla struttura di Messina dovranno essere disimpegnati dal centro medico-legale di Palermo con il personale organicamente ridotto a seguito della riconfigurazione di cui già accennato;

la undicesima sezione disinfezione di Palermo è stata soppressa in data 31 luglio 2001, senza che siano stati forniti dallo stato maggiori chiarimenti e indicazioni sugli organismi deputati ad effettuare le importanti attività già svolte da tale unità in patria e all'estero, attività riconducibili a quel complesso compito preventivo che tanto valore sta assumendo nell'attuale contesto politico-mondiale;

è in corso uno studio molto avanzato effettuato dallo stato maggiore della difesa, IV reparto logistica e infrastrutture, sulla interforzizzazione delle strutture sanitarie militari orientato verso la scelta di un modello interforze moderato, in quanto più rispondente ai concetti di favorevole rapporto costo/efficacia —;

se non ritengano eccessivamente perentori i termini fissati al 31 dicembre 2001 per l'attuazione dei provvedimenti di riordino della sanità militare, stante che, a breve e comunque auspicabilmente nel corso del 2002 al massimo nel 2003, si concretizzerà la nuova legge sul riordino della sanità militare con probabile modello di interforzizzazione;

quali siano stati i criteri seguiti fino ad oggi che hanno determinato, nel contesto generale della riorganizzazione, le attuali condizioni della sanità militare esercito e la penalizzazione della regione Sicilia, a cui verrebbero cancellati un ospedale militare, un centro militare di medicina legale e un comando sovraordinato con funzioni direttive, ispettive e di controllo;

quali provvedimenti voglia adottare l'attuale Governo per arginare l'esodo del personale medico e per ridurre la deprofessionalizzazione dello stesso;

se non intenda congelare tutti i provvedimenti, anche alla luce dei tragici avvenimenti internazionali e della partecipazione dell'Italia all'operazione militare *Enduring Freedom*, di trasformazione e riconfigurazione, per riesaminarli alla luce delle nuove esperienze, eventualmente acquisite e maturate nel contesto degli eventi internazionali, nella considerazione altresì che il comando del servizio di sanità e veterinaria della Sicilia è stato inserito, a pieno titolo, nella commissione regionale dell'ispettorato di sanità della Sicilia per la minaccia biologica. (3-00465)

(22 novembre 2001)

**(Sezione 6 – Primo reggimento bersaglieri)**

## F) Interrogazione:

TIDEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 1° reggimento bersaglieri risiede a Civitavecchia dal 1° gennaio 1959 — da 43

anni — e rischia di estinguersi o di essere trasferito, con gravissime conseguenze per l'economia cittadina;

il 1° reggimento bersaglieri è il naturale erede e custode di tutte le tradizioni dei bersaglieri, in quanto è stato il primo reparto della specialità, è autorizzato ad indossare le uniformi storiche, svolge il servizio di guardia d'onore al palazzo del Quirinale ed all'Altare della patria ed è il reparto più decorato dell'esercito italiano, come quantità di onorificenze;

l'eventuale trasferimento da Civitavecchia del reggimento costringerebbe le circa 150 famiglie di ufficiali e sottufficiali a lasciare la città, dove hanno acquistato o affittato una casa, con gli inevitabili effetti sul mercato immobiliare;

il venir meno della presenza di circa 250 soldati di leva e dei 150 ufficiali e sottufficiali provocherebbe una pesante riduzione nelle attività del terziario e dell'indotto cittadino (commercio, soprattutto, e artigianato);

la città ha già subito i contraccolpi dello scioglimento o del trasferimento di altri settori militari, quali il 4° reggimento carri, il 33° reggimento artiglieria, il battaglione logistico, la 32<sup>a</sup> compagnia controcarri, la compagnia genio guastatori, oltre allo spostamento a Roma e a Torino dei corsi degli ufficiali frequentatori della scuola di guerra —:

se non ritenga di doversi adoperare perché il 1° reggimento bersaglieri non venga progressivamente estinto e perché, nel quadro delle modificazioni previste dalla nuova organizzazione dell'esercito, Civitavecchia resti la sede del 1° reggimento bersaglieri, riconfigurato su militari volontari, con risvolti economici positivi per la città. (3-00598)

(23 gennaio 2002)

*(Sezione 7 – Istituzione sezione autonoma con insegnamento di lingua slovena presso il conservatorio di Trieste)*

### **G) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

con la legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di tutela a favore della minoranza slovena in Italia;

l'articolo 15 prevede l'istituzione di una sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena presso il conservatorio di musica « Giuseppe Tartini » di Trieste;

inoltre, il predetto articolo stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba emanare un decreto per l'attuazione della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena –:

quali passi intenda intraprendere il Governo per una sollecita emanazione delle norme attuative previste dalla legge di tutela a favore della minoranza slovena in Italia.

(2-00076) « Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè ».

(27 settembre 2001)

*(Sezione 8 – Verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione degli atenei)*

### **H) Interrogazione:**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere – premesso che:

l'autonomia dell'università è patrimonio di portata addirittura secolare e costituisce espressione di libertà nella cultura e per la cultura;

l'autonomia ha consentito alla cultura di esprimersi, anche quando il potere politico non esprimeva principi di libertà;

peraltro, il valore dell'autonomia dell'università non può essere interpretato come inaccessibilità ad ogni forma di controllo, soprattutto se ad essa sono destinate cospicue risorse finanziarie;

non appare peraltro chiaro il meccanismo attraverso il quale lo Stato, senza ingerenze che costituirebbero lesione all'autonomia, possa esercitare il diritto-dovere di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'università –:

quali iniziative intenda assumere, nel più assoluto rispetto dei principi di autonomia che regolano la vita dell'università, per verificare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e per accertare che siano rispettati i principi di efficienza e di efficacia della spesa. (3-00251)

(26 settembre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8, RECANTE PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI, FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA (2319)**

**(A.C. 2319 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici).*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto 2002.

**ARTICOLO 2.**

*(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).*

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

**ARTICOLO 3.**

*(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia di Università).*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

#### ARTICOLO 5.

*(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).*

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

#### ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 2319 – Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. *(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).* 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2002" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da: « tre vicepresidenti » fino a: « Ministro della salute » sono sostituite dalle seguenti: « quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »; le parole: « 16 membri » sono sostituite dalle seguenti: « 18 membri » e dopo le*

*parole:* « Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » sono inserite le seguenti: « , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari ».

*All'articolo 4:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003 ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**(A.C. 2319 – Sezione 3)**

**ART. 1.**

*(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).*

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella, Zanotti, Di Serio D'Antona, Giacco.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 3.** Valpiana, Titti De Simone.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 4.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 28 febbraio 2002.

**1. 17.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 marzo 2002.

**1. 16.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 aprile 2002.

\* **1. 14.** Giacco, Zanotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 aprile 2002.

\* **1. 15.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 31 maggio 2002.

**1. 13.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 giugno 2002.

\* **1. 11.** Bolognesi, Bogi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 giugno 2002.

\* **1. 12.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 31 luglio 2002.

**1. 10.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 31 agosto 2002.

**1. 9.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 settembre 2002.

\* **1. 7.** Giacco, Zanotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 settembre 2002.

\* **1. 8.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 31 ottobre 2002.

**1. 6.** Mosella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 30 novembre 2002.

**1. 5.** Mosella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è differito al 31 dicembre 2002.

**1. 2.** Palumbo, Baiamonte, Stagno D'Alcontres.

#### ART. 2.

*(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , senza modificazione del prezzo contrattato,.

**2. 1.** Zanotti, Petrella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

**2. 01.** Giulio Conti, Villani Miglietta, Massida, Di Virgilio, Baiamonte.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in

via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

**2. 02.** Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

### ART. 3.

*(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 24 membri.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle professioni dell'area della riabilita-*

*zione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi, un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.*

**3. 7.** Battaglia, Giacco, Bogi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 23 membri.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine dei biologi, un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.*

**3. 2.** Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella, Zanotti, Di Serio D'Antona, Giacco.

*Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 22 membri.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi fino alla fine del comma con le seguenti: 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie, uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.*

**\* 3. 1.** Lucchese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 22 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da:* uno dalla Federazione nazionale collegi *fino alla fine del comma con le seguenti:* 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie e uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

**\* 3. 5.** Valpiana, Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 21 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

**3. 8.** Bolognesi, Zanotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 20 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

**3. 9.** Bogi, Giacco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche.

**3. 10.** Giacco, Zanotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

**3. 11.** Petrella, Giacco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

**3. 12.** Zanotti, Giacco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

**3. 13.** Giacco, Bolognesi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante dell'Ordine dei biologi.

**3. 14.** Bogi, Bolognesi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

**3. 15.** Petrella, Bolognesi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

*2-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**3. 3.** Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

**3. 6.** Valpiana, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis*. — 1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

\* **3. 01.** Zanella.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis*. — 1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

\* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di Università).*

*Sopprimere il comma 1.*

\* **4. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **4. 4.** Bimbi, Carra.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle Università. In ogni caso l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche è esteso ai ricercatori e agli assistenti di ruolo. L'elettorato passivo per i professori associati è esteso a tutte le cariche accademiche, con esclusione di quella di rettore.

**4. 6.** Titti De Simone, Valpiana.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

*2-bis.* Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**4. 7.** Titti De Simone, Valpiana.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

*2-bis.* Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**4. 2.** Martella, Grignaffini, Tocci, Lumia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* per le cariche fino alla fine del comma con le seguenti: e passivo alle cariche accademiche nonché la partecipazione agli organi collegiali dei professori e dei ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

**4. 5.** Bimbi, Carra, Volpini.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 8.** Mario Pepe.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

**4. 9.** Titti De Simone, Valpiana.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2002.*

**4. 3.** Martella, Grignaffini, Tocci.

#### ART. 5.

*(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso tale termine, ove*

non sia stato approvato il nuovo statuto dell'associazione, si dà corso alla procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente.

#### 5. 1. Mosella.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5. 01 DEL GOVERNO.

*Aggiungere all'articolo aggiuntivo 5.01 del Governo i seguenti commi:*

2. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della Società H. San Raffaele Roma — Eur Srl alla data del 13 luglio 2000 alle seguenti condizioni:

a) espletamento di apposita prova selettiva, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;

b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti;

c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si estendono, in quanto applicabili, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i suddetti istituti.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 2 in caso di assunzione a tempo indeterminato è collocato nel ruolo, dopo il personale già in servizio presso gli stessi istituti.

#### 0. 5. 01. 1. Battaglia, Zanotti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti ai quali sono trasferiti gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS subentrano nei relativi rapporti giuridici posti in essere dall'INPS. »

#### 5. 01. Governo.

##### (A.C. 2319 — Sezione 4)

#### EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è differito al 31 dicembre 2002.

#### 1. 2. Palumbo, Baiamonte, Stagno D'Alcontres.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

**2. 01.** Giulio Conti, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

**2. 02.** Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

*2-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**3. 3.** Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

**3. 6.** Valpiana, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

\* **3. 01.** Zanella.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

\* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

**(A.C. 2319 – Sezione 5)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti di cui al fascicolo n. 1 nonché sul subemendamento 0.5.01.1.

**(A.C. 2319 – Sezione 6)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.7 Battaglia, 3.2 Labate, 3.1 Lucchese, 3.5 Valpiana, 3.8 Bolognesi, 3.9 Bogi, 3.10 Giacco, 3.11 Petrella, 3.12 Zanotti, 3.13 Giacco, 3.14 Bogi e 3.15 Petrella, nel presupposto che agli oneri derivanti dall'aumento ivi previsto del numero dei componenti della Commissione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.3 Zanella, 3.6 Valpiana e 1.2 Palumbo, nonché sul subemendamento 0.5.01.1 Battaglia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.